

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37650-pubblico-ufficiale-incaricato-di-pubblico-servizio-ed-esercente-un-servizio-di-pubblica-necessita-agli-effetti-penali-le-posizioni-della-cassazione-sezioni-penali>

Autore: Panozzo Rober

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità (agli effetti penali): le posizioni della Cassazione (sezioni penali)

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità (agli effetti penali): le posizioni della Cassazione (sezioni penali)

1.NORMATIVA (Codice penale)

Art. 357.

Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

2.Giurisprudenza (Cassazione penale)

2.A Pubblico ufficiale

-la lega italiana per la lotta contro i tumori ha natura di ente pubblico non economico, in considerazione della sua espressa elencazione fra gli enti di assistenza sottratti alla soppressione, contemplata dalla l. 20 marzo 1975, n. 70, nonché della mancata inclusione fra quelli per i quali è prevista dal d. p. r. 24 luglio 1977, n. 616 l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato; ne discende la natura pubblicistica del rapporto d'impiego dei dipendenti della predetta lega e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, comprese quelle aventi ad oggetto diritti di contenuto patrimoniale che trovino titolo immediato e diretto nel rapporto stesso [**Sez. Un., novembre 1986**]

-“Si deve concludere, dunque, nel senso della configurabilità della contravvenzione p. e p. dall'art. 651 c.p. nel caso di rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata, qualificabile pubblico ufficiale (anche se non agente di polizia giudiziaria o di P.S.), che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria” [**maggio 1997**]

-“...a norma dell'art 357 c.p., come novellato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi ... La qualità di pubblico ufficiale si fonda, pertanto, sui caratteri dell'attività svolta, sulle mansioni in concreto espletate dall'agente, indipendentemente dal suo stato giuridico. Essa compete di certo al personale femminile appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo della polizia penitenziaria, essendo stato, tra l'altro, ad esso attribuito il compito, dell'art. 5 della legge istitutiva (legge 15 dicembre 1990, n. 395), di garantire l'ordine all'interno degli istituti di pena e di tutelarne la sicurezza. E ciò a prescindere dalle peculiarità, quanto a durata, del rapporto di lavoro che intercorre tra il soggetto e l'Amministrazione penitenziaria...” [**gennaio 1998**]

-“...è pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione...coloro che partecipano alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, quando questa sia il risultato di una attività collettiva, compie un atto di ufficio ed agli effetti della legge penale deve qualificarsi, quindi, come pubblico ufficiale anche se non partecipa alla fase della dichiarazione di volontà, distinta da quella della formazione, sicché anche gli atti della pubblica amministrazione istruttori e in genere preparatori costituiscono esercizio di pubblica funzione...pertanto, non è indispensabile che si tratti di attività con efficacia giuridica diretta nei confronti dei terzi nel senso cioè che caratteristica essenziale della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza estrema dell'attività medesima giacché ogni atto preparativo, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche...” [**maggio 1998**]

-“...il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, cui il sindaco affida l'incarico di accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata, nello svolgimento della sua attività delegata agisce nella qualità di pubblico ufficiale, con il preciso obbligo di denunciare allo stesso sindaco (che, a sua volta, ne deve immediatamente informare l'autorità giudiziaria) eventuali abusi penalmente perseguibili...” [febbraio 1999]

-“L'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19-1-42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti hanno, al pari di coloro che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale...Invero, i presidi e gli insegnanti delle scuole statali ai sensi dell'art. 357 c.p.p. sono in realtà pubblici ufficiali in quanto esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. A loro sono devoluti, fra gli altri, il potere di proporre o adottare provvedimenti disciplinari, quello di concorrere alle valutazioni periodiche e finali della condotta e del profitto dei singoli alunni e quindi di incidere sul loro destino scolastico, quello di certificare lo svolgimento di determinati programmi imposti dalle leggi dello Stato e di attestare la partecipazione degli studenti. In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata - i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri - siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente” [febbraio 2001]

-gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali quando non sono comandati in servizio [marzo 2003]

-“...la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che - pur essendo prive di potestà di imperio e di certificazione documentale - sono finalizzate all'espletamento di un servizio che, anche se non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività. Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico acquista perciò valore decisivo la presenza di un atto (normativo ma anche di rango inferiore) dell'ente pubblico con il quale l'attività venga assunta come propria dell'ente mentre è irrilevante l'esistenza di un provvedimento amministrativo che legittimi l'esercizio dell'attività, giacché possono esistere servizi pubblici non oggetto di concessione e concessioni che hanno ad oggetto attività che non costituiscono pubblico servizio ...” [gennaio 2004]

-“...è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione (sia pure in misure ridotta) alla formazione della volontà della pubblica amministrazione; ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi (nel senso che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna della attività medesima) giacché ogni atto preparatorio, propedeutico e accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi

(seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione) comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche..." [maggio 2004]

-la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal d. lgs. 261/1999, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (c.d. bancoposta) [settembre 2004]

-“La trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni; la qualifica spettante al dipendente della società gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo-funzionale di cui agli art. 357 e 358 c.p.. Anche la natura privatistica del rapporto di lavoro con l'Ente che gestisce il servizio postale non esclude il carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dai dipendenti di tale Ente, con le opportune differenziazioni in ordine alla natura dell'attività medesima” [settembre 2004]

-“...le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di Pubblici Ufficiali, perché esercitavano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico nazionale...” [ottobre 2004]

-“... il concessionario di una pesa pubblica, nell'attività di rilascio delle bolle di pesatura, riveste la qualifica di PU...” [agosto 2005]

-la posizione di direttore di un'unità operativa di un ente ospedaliero comporta “l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ...” [novembre 2005]

-“...l'indubbia funzione pubblica svolta dai vigili del fuoco, nei cui compiti tra l'altro rientra anche il potere di verificare la idoneità delle misure per prevenire gli incendi e di impartire prescrizioni in proposito, non può che essere indipendente dalle modalità di instaurazione del rapporto organico e dall'ulteriore profilo sottostante del collegamento o meno a un rapporto di servizio o a un "servizio di volontariato";elemento imprescindibile è l'esercizio, anche di fatto, di pubbliche funzioni, poichè tale oggettiva situazione vale a riconoscere, in ogni caso, la relativa qualifica al soggetto agente nell'ambito delle figure funzionali previste dall'art. 357 c.p.; ... il principio di diritto in questione va ricondotto al consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale - ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalla L. n. 86 del 1990 e L. n. 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, rv. 191171)” [settembre 2006]

-“...secondo quanto prevede il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 74, l'ufficiale dello stato civile non può autorizzare l'inumazione o la tumulazione di un cadavere "se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario". Sicché il medico necroscopo è pubblico ufficiale, in quanto agisce come delegato dell'ufficiale dello stato civile, e "deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta". Nella giurisprudenza di questa Corte è pertanto indiscusso che il certificato redatto dal medico delegato dell'ufficiale dello stato civile è atto pubblico, perché proviene da un pubblico ufficiale e attesta fatti di sua diretta percezione, relativi all'effettività del decesso e all'esistenza di indizi di reato o comunque di violenza ... Diversa funzione e natura ha invece il certificato redatto dal medico curante, il quale attesta il momento e le cause della morte per come gli risultano, non in base alla mera visita del cadavere, bensì in ragione dell'attività di diagnosi e cura prestata come sanitario prima del decesso. In questo caso infatti il medico, se non opera all'interno di una struttura pubblica, non è un pubblico ufficiale, bensì un incaricato di servizio di pubblica necessità ... Né può dirsi che il medico di base, incardinato nel Servizio sanitario nazionale, operi in ogni caso come pubblico ufficiale, perché secondo la giurisprudenza di questa Corte questi medici esercitano una funzione pubblica solo quando concorrono a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria ed esercitino in sua vece poteri autoritativi e certificativi ... Sicché la falsità ideologica del certificato di morte redatto dal medico curante nell'immediatezza dell'evento è punita a norma dell'art. 481 c.p. ..., quando non sia destinata all'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, perché tale certificazione viene rilasciata dal medico nella sua qualità di esercente la professione sanitaria, non nella qualità di funzionario del Servizio sanitario nazionale ...” [novembre 2006]

-il c.d. "ausiliario del traffico" non riveste, “per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. L'attività dell'ausiliario del traffico, invero, è circoscritta, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, come interpretato dalla L. n. 448 del 1999, art. 68, alle sole funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. A eccezione di tale attività, l'ausiliario del traffico non è abilitato a rilevare e contestare al trasgressore altre violazioni in materia di circolazione dei veicoli ...” [novembre 2006]

-“...l'ACI è un Ente ..., al quale sono per legge affidati determinati servizi pubblici e sono state delegate dallo Stato, tra l'altro, le funzioni della riscossione delle tasse sugli autoveicoli, attività svolta da funzionari appartenenti al personale dei suoi uffici periferici ...” [agosto 2007]

-“...l'attività degli istituti di credito, normalmente esulante dall'ambito pubblicistico, vi è invece sottoposta per quelle funzioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti non economici nella veste di banche agenti o delegate, con la spettanza della qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai relativi operatori ... I poteri certificativi dell'istituto di credito incaricato dell'incasso di danaro per conto dell'amministrazione finanziaria, in concreto esercitati dal dipendente preposto allo sportello di cassa, propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto, previa verifica delle indicazioni contenute nel modulo ad hoc predisposto per il versamento dell'imposta, dell'avvenuto pagamento della somma di danaro dovuta dal contribuente. Quietanza che assume

valore di atto certificativo del versamento e delle ragioni per le quali il contribuente lo ha effettuato ...” [ottobre 2007]

-“L’art. 357 c.p., nel testo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 17 e L. 2 febbraio 1992, n. 181, art. 4, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Di tale attività devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel comma 2 della norma citata, con riferimento all’esistenza di un contributo determinante dell’agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all’esistenza di poteri autoritativi o certificativi... In altri termini, per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte” [ottobre 2007]

-i dipendenti dei consorzi agrari incaricati della gestione degli ammassi, “anche se legati all’ente da rapporti di impiego privato (purché non siano addetti a svolgere mere attività manuali od accessorie) sono incaricati di un pubblico servizio o pubblici ufficiali in relazioni alle mansioni in concreto svolte” [febbraio 2008]

-posto “che la Rete Ferroviaria Italiana, benché strutturata come società per azioni, è pur sempre chiamata a svolgere un servizio pubblico essenziale (gestione e manutenzione del complesso delle strade ferrate) ed è dunque pubblica amministrazione in senso oggettivo”, in tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale l’addetto al Magazzino Centrale della Rete Ferroviaria Italiana che gestisca la presa in carico, la vendita e la consegna del materiale “fuori uso” [febbraio 2008]

-“...l’attività di attestazione dell’avvenuta regolare revisione degli autoveicoli costituisce attività della pubblica amministrazione, disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80 C.d.S., commi da 8 a 16), che si estrinseca attraverso l’esercizio di tipici poteri certificativi, propri della p.a., senza che possa rilevare la forma giuridica in cui essa si svolge, sì che a coloro che svolgono tale attività è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della p.a. per mezzo dei poteri certificativi loro conferiti “ex lege”. La falsa attestazione dell’avvenuta revisione dell’autoveicolo, apposta sul libretto di circolazione, integra, poi, gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente da lui compiuta e di un fatto avvenuto alla sua presenza...” [aprile 2008]

-“L’orientamento costante di questa Corte è quello per cui il certificato di morte rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ex D.P.R. n. 396 del 2000, art. 74, è un atto pubblico, perché è espressione della funzione attestatrice dell’accertamento diretto del sanitario ed ha, nel contempo, una funzione costitutiva, perché preordinata al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione che è a sua volta subordinata non solo all’accertamento della morte, ma, anche alla verifica dell’inesistenza di condizioni che potrebbero giustificare interventi dell’Autorità sanitaria ovvero di quella giudiziaria ...Allo stesso modo è atto pubblico il registro degli interventi sul quale la imputata (...medico della A.S.L. ... ndA) appose la falsa attestazione di visita a domicilio e constatazione del decesso. Infatti ... la nozione di atto pubblico ricomprende tutti i

documenti redatti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti i fatti da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica ..." [maggio 2008]

-“...il commissario giudiziario nominato dal giudice dell'esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati ai sensi degli artt. 532 e 533 c.p.c. assume un munus publicum quale mandatario ex lege delle determinazioni del giudice. Non è non vincolato da alcuna dipendenza funzionale verso le parti della procedura esecutiva e svolge compiti di ausiliario del giudice non meramente esecutivi (nella scelta dell'acquirente dei beni pecuniari che più efficacemente e in minor tempo gli consenta di conseguire l'equivalente monetario dei beni pignorati), che valgono a conferirgli la posizione di pubblico ufficiale” [luglio 2008]

-è pubblico ufficiale il capotecnico della Motorizzazione civile addetto all'espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare [settembre 2008]

-“...il direttore dei lavori di un'opera pubblica, commissionata da un ente pubblico (cui deve equipararsi il concessionario...), riveste la qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che gli atti e le scritture da lui posti in essere nell'esercizio dei poteri e doveri connessi all'incarico sono da considerare atti pubblici...” [settembre 2008]

-“Le guardie giurate, ancorché in servizio presso pubbliche amministrazioni, hanno esclusivi compiti di tutela dei patrimoni affidati alla loro sorveglianza, nel senso che la loro destinazione a svolgere compiti di istituto presso dette amministrazioni non fa venire meno la natura delle loro funzioni. .. Esse, quindi, non possono acquistare la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio neppure quando la loro funzione sia quella di essere preposte alla tutela di patrimoni pubblici e non già delle persone che esercitano funzioni pubbliche...” [dicembre 2008]

-“...l'art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata...” [dicembre 2008]

-“...va considerato funzionario di fatto colui che, senza una formale investitura, sia effettivamente investito di una pubblica funzione, purché ad un simile esercizio di funzioni pubbliche si accompagni ... quanto meno l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione ...” [gennaio 2009]

-ai fini dell'art. 357, c.1, c.p. “è pubblico ufficiale, tra l'altro, colui il quale esercita una pubblica "funzione giudiziaria", espressione quest'ultima sostituita, con la L. n. 181 del 1992, art. 4, a quella originaria, dal significato meno esteso, di "funzione giurisdizionale". La "funzione giudiziaria" comprende infatti non solo quella giurisdizionale, ma anche le attività dirette a contribuire allo svolgimento di questa. Ne consegue che devono considerarsi pubblici ufficiali che esercitano attività giudiziaria non solo i giudici e i pubblici ministeri, ma anche tutti coloro che esercitano funzioni amministrative, con esclusione delle mere mansioni d'ordine, collegate allo iudicare, come i cancellieri, i segretari, gli interpreti, i periti e gli altri ausiliari del giudice. É certamente

ausiliario del giudice il commissionario per la vendita di cose pignorate (art. 532 c.p.c.), che deve considerarsi un mandatario ex lege, la cui attività non può pertanto essere assimilata a quella regolata dall'art. 1731 c.c. e ss., che disciplinano un rapporto privatistico su base negoziale, in quanto esegue le direttive impartite dal Giudice dell'esecuzione (art. 532 c.p.c., comma 2) e deve attenersi agli obblighi espressamente previsti dalla legge (art. 533 c.p.c.) per la conversione delle cose pignorate in equivalente pecuniario, col quale soddisfare, nella prospettiva funzionale della procedura esecutiva, le ragioni del creditore procedente” [**gennaio 2009**];

-“...la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999 ...” [il S.C. ricorda che “in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, in relazione all'attività svolta nel settore del risparmio, in capo al direttore di un ufficio postale che si era appropriato di somme di denaro prelevate direttamente dalla cassa dell'ufficio, è stata riconosciuta - agli effetti del contestato reato di peculato - la qualità di pubblico ufficiale, avuto riguardo ai poteri di certificazione esercitati per i versamenti di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi e diversificati passaggi di tale denaro ...”]; cosicché, sempre ad avviso del Palazzaccio, “in questa sede, non può che ribadirsi tale orientamento, in considerazione della normativa pubblicistica che disciplina l'attività delle Poste, sia pure con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, e dei poteri certificativi affidati ai direttori degli uffici postali. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., infatti, è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal predetto art. 357 c.p., comma 2...” [**gennaio 2009**]

-“...tenuto conto che le cose sequestrate devono considerarsi appartenenti alla pubblica amministrazione, ... il custode assume la qualifica di pubblico ufficiale e ... in questa funzione ha il possesso di quanto in sequestro, sulla base di un atto coattivo posto in essere all'autorità giudiziaria per una finalità di giustizia...” [**febbraio 2009**]

-il coadiutore del curatore del fallimento è pubblico ufficiale, in quanto coopera a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore [**marzo 2009**]

-“...il dirigente si inserisce - per volontà di chi, in quanto titolare del corrispondente potere attribuito da norme di legge disciplinanti l'organizzazione dell'ente e nell'esercizio della funzione di indirizzo, lo nomina - nella struttura organizzativa dell'ente pubblico, costituendo un rapporto di servizio che gli attribuisce in modo specifico l'esercizio di potestà pubblicistiche e il potere di impegnare l'Amministrazione con i soggetti ad essa esterni, nell'ambito di un contesto specificamente delineato da norme di legge. E ciò, appunto, solo a seguito dell'esercizio - da parte del soggetto che attribuisce l'incarico - di un vero e proprio potere di natura prettamente pubblicistica (espressamente

disciplinato, quanto al caso del sindaco, dalle tipiche fonti della materia organizzativa pubblica: la legge, D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 109 e 110 (T.U. enti locali); statuti e regolamenti comunali): esercizio di potere organizzativo pubblico che si concretizza in un provvedimento motivato...” [maggio 2009]

-“...pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle Ferrovie dello Stato, che - come il capotreno/controllore dei biglietti - provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell'ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ...” [ottobre 2009]

-La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). ...Va disattesa la tesi difensiva secondo cui l'attività del notaio nell'adempimento dell'obbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti. Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (cd. Interesse fiscale, tutelato dall'art. 53 Cost.), non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete [dicembre 2009]

-al “coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, (...deve...) riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario” [settembre 2010]

-“...l'Ordine dei medici e tutti gli Ordini professionali, (...è...) ente pubblico espressamente deputato alla tutela degli interessi dell'intera categoria che rappresenta ...” [novembre 2010]

-“...ai sensi del (...l'..) art. 357 (...c.p....) è pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività, avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività, che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta in ogni caso l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche” [novembre 2010]

-“...il privato esattore incaricato della riscossione di crediti dell'Ente comunale, rivenienti dal mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada, è, nell'espletamento

di tale funzione, pubblico ufficiale (il S.C. sottolinea che “il rapporto d'imposta, inteso in senso generale, ha natura pubblica sia nella fase d'imposizione che in quella della riscossione; la natura pubblicistica di tale rapporto non viene meno quando l'esazione del dovuto viene dall'Ente impostore delegata al privato, considerato che il denaro che viene in possesso dell'esattore nell'assolvimento della funzione pubblica della riscossione costituisce, fin dal momento dell'esazione, denaro pubblico, che l'esattore è obbligato a versare all'Ente impostore”; sostanzialmente, “ il contratto esattoriale trova la sua unica causa nell'interesse della Pubblica Amministrazione a conseguire la concreta disponibilità delle somme versate dai contravventori a titolo di sanzione, non attua il trasferimento all'esattore della titolarità del credito, ma gli conferisce solo l'esercizio del relativo diritto, come rappresentante dell'Ente creditore per fare valere il diritto di questo nei confronti dei cittadini-debitori”) [**novembre 2010**]

-“...l'operatore comunale della viabilità ... se ha il potere di elevare contravvenzioni per infrazioni relative al traffico di veicoli, ha inevitabilmente anche il potere di certificazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione. In tale funzione egli ... deve ritenersi pubblico ufficiale” [**dicembre 2010**]

-“..."La qualifica di pubblico ufficiale, secondo l'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Al dipendente dell'Ente Poste Italiane - ente che senza dubbio svolge un servizio pubblico, consistente nell'assicurare la comunicazione epistolare e ogni altro tipo di comunicazione - al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti postali, va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in conto corrente, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria". In adesione ai menzionati principi deve ritenersi tuttora sussistente per i dipendenti dell'Ente Poste italiane la qualifica di soggetti addetti allo svolgimento di un pubblico servizio, per la natura giuridica delle funzioni espletate non possono essere circoscritte al settore privatistico-contrattuale” [**gennaio 2011**]

-è pubblico ufficiale il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto “soggetto che concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia sanitaria esercitando per conto della stessa poteri certificativi [**aprile 2011**]

-l'addetto dell'ENEL, a cui è stata resa la falsa affermazione sull'uso dell'energia elettrica, è da considerare pubblico ufficiale, in quanto, ai fini della nozione de qua (pubblico ufficiale), non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione [**giugno 2011**]

-integra il delitto di peculato la condotta della guardia giurata di un aeroporto che, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropri degli oggetti volontariamente lasciati dai passeggeri ai filtri di sicurezza predisposti per i controlli delle partenze aeroportuali ” [**giugno 2011**]

-il titolare dell'agenzia automobilistica, che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA), dovendo verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato nonché l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio il S.C. ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare de quo agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l'identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.) **[luglio 2011]**

-“...la qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni (...nel caso deciso: il componente della commissione di collaudo nominato, come professionista esterno, dalla stazione appaltante ... ndA) sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato e in rappresentanza di essi ...” **[febbraio 2014]**

-“...In tema di reati di falso, il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) - il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato nonché l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l'identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.) ...” **[marzo 2014]**

-“...per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono da un rapporto di impiego con lo Stato o l'ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti, per stabilire se l'attività dell'agente sia imputabile al soggetto pubblico ...va considerato pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi svolge attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione (...nel caso deciso: impiegato di Equitalia Sud s.p.a. ...ndA) ... che, pertanto, agli effetti della qualifica di pubblico ufficiale, non è richiesto lo svolgimento di un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che si espliciti nell'ambito del procedimento di riscossione, i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla p.a., comporta l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato all'interno dell'intero contesto delle funzioni pubbliche..” **[ottobre 2014]**

“...il tutore dell'incapace esercita una funzione pubblica, la quale rileva anche se espletata in assenza di una designazione formale (purché non usurpata) ...” **[ottobre 2015]**

2.B Incaricato di pubblico servizio

-“...correttamente la Corte d'Appello ha escluso che l'operaio Enel, che procedeva al distacco dei fili conduttori, in derivazione dalla linea di energia elettrica all'utenza ..., investisse, in ragione dell'effettiva attività materiale svolta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'operazione allo stesso commessa, nell'espletamento del servizio, è per sua natura, strettamente e propriamente per la parte nella quale esaurisce il rapporto con l'utente, attività materiale” **[marzo 1996]**

-la funzione di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari, alle quali le guardie giurate siano autorizzate ai sensi degli art. 133 e 134 del t.u.l.p.s., “importa necessariamente quella di far cessare ogni azione delittuosa diretta all'aggressione del bene giuridico protetto... e, se del caso, quella di procedere all'arresto del responsabile. In tale veste la guardia giurata, svolgendo attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli, deve essere qualificata come soggetto incaricato di pubblico servizio, anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 358 c.p., così come sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, di tal che tentando di procedere, in tal veste, all'arresto di soggetto responsabile di perpetrazione di reato contro il patrimonio e, quindi, fungendo da agente di polizia giudiziaria, è legittimamente qualificato come soggetto passivo del reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio), allorquando è fatto oggetto di minaccia con arma da parte di chi, sorpreso a nascondere refurtiva nella flagranza di reato contro il patrimonio, con tale condotta vuole evitare di essere arrestato” **[settembre 1996]**

-“...la qualità pubblica delle strutture provinciali dell'ente Lega (...Italiana per la lotta contro i tumori...) non costituisce presupposto per conferire ai ricorrenti, all'interno delle sezioni, la qualifica di pubblici ufficiali. Ad essi deve essere invece riconosciuta la qualità di persone incaricate di pubblico servizio, non solo in considerazione delle finalità perseguite dall'ente stesso in vista dell'interesse dell'amministrazione pubblica, ma perché privi dei poteri tipici della pubblica funzione di cui all'art. 357 c.p. Hanno svolto attività di servizio, per fini sociali, che si pone in un rapporto di complementarietà con la pubblica funzione” **[settembre 1997]**

-non sono incaricati di pubblico servizio i dipendenti comunali addetti, quali "interratori", alla sepoltura delle salme, trattandosi di soggetti la cui attività è qualificabile come meramente materiale, senza che in contrario possa rilevare che essi siano tenuti a svolgere, da un lato, avuto riguardo alla pietas verso i defunti, “il loro lavoro con rispetto, delicatezza e attenzione, non equiparabile, indipendentemente dal loro inquadramento in certi livelli retributivi, a quello eseguito dai muratori o dagli operatori ecologici", dall'altro, a "dare contezza degli oggetti e dei ricordi personali trovati nelle fosse per una loro catalogazione nel registro vidimato dall'Ispettorato di ragioneria" **[settembre 1997]**

-“...l'art. 358 c.p. esclude ...dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio coloro che svolgono opera meramente materiale. Per tale deve intendersi l'attività consistente nella esecuzione, anche mediante attrezzi o strumenti, di operazioni di volta in volta assegnate, interamente predefinite nelle loro caratteristiche essenziali e non comportanti né impegno ideativo od organizzativo, né scelte discrezionali. Tali incombenze peraltro non mutano natura per il fatto che richiedano cognizioni o abilità tecniche ovvero l'adozione di specifiche modalità attuative legate alla natura della

operazione. Nel procedere a tali valutazioni deve aversi riguardo sia alla definizione astratta delle attribuzioni assegnate all'operatore considerato, sia alle caratteristiche che la prestazione può assumere e ha in effetti assunto nel caso concreto..." [settembre 1997]

-“Il nuovo testo dell'art. 358 c.p., introdotto dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86 ...ha fornito, modificando la previgente disciplina, una nozione di pubblico servizio, ai fini penali, che, da un lato, fa riferimento ad una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma è caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e, dall'altro, esclude dalla stessa lo svolgimento di semplici mansioni di ordine ovvero la prestazione di opera meramente materiale. In particolare, ha inserito un cosiddetto limite inferiore della nozione, che si risolve in un contenimento della sfera di operatività delle norme sanzionatorie delle condotte contro la pubblica amministrazione, anche se è innegabile l'inconveniente derivante dal fatto che i concetti di mansioni di ordine e di prestazioni di opera materiale sono destinati ad estendersi o a ridursi a seconda della minore o maggior consistenza contenutistica riconosciuta a tali locuzioni. È certo, in ogni caso, che il riferimento alle mansioni d'ordine pone in rilievo, attraverso il richiamo ad una superata partizione professionale, un impedimento soggettivo di carattere gerarchico-organizzativo alla possibilità di svolgimento di una attività autonoma o discrezionale nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, e che il richiamo alle prestazioni di opera materiale sottolinea una insussistenza di tale possibilità per ragioni oggettivamente legate alla natura dell'attività esercitata. Con riferimento ad entrambe le condizioni è stato già escluso in tema di pubblico trasporto che integri l'esercizio di un pubblico servizio l'attività di conduzione di un automezzo destinato al trasporto di persone in concessione, perché la stessa, anche se di particolare professionalità, era inquadrabile tra quelle d'ordine nell'ambito di un rapporto dipendente ed aveva natura prevalentemente esecutiva, tenuto conto della predeterminazione degli orari, percorsi e fermate del veicolo (confronta: Cass. pen. Sez. VI, sent. 6 febbraio 1997, n. 1087). Il richiamo sottolineato al concetto di prevalenza, ai fini della qualificazione dell'attività ed al riconoscimento della natura esecutiva della prestazione, consente di giungere alla medesima conclusione in relazione all'opera del privato, al quale il comune abbia rilasciato licenza di esercizio di autoveicolo in servizio da piazza, anche a prescindere dalla considerazione che, non vertendosi in tema di attività in regime di concessione, a rigore non potrebbe parlarsi oggettivamente per essa dell'esercizio di un pubblico servizio, ma di una attività di pubblico interesse. La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) dispone, infatti, che il servizio di taxi, il cui scopo è quello di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati (art. 1), che la prestazione all'interno delle aree comunali è obbligatoria (art. 2) e che il corrispettivo è calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative (art. 13). Nessuna discrezionalità è riconosciuta, quindi, al conducente dell'autovettura in servizio di piazza in ordine alla libertà di contrarre od alla determinazione del corrispettivo della prestazione e la sua autonomia si risolve nella scelta, puramente operativa, del percorso da seguire per condurre l'utente nel luogo indicato, che deve necessariamente individuare, salvo espressa diversa richiesta, in quello più vantaggioso in termini di tempo e di costi. Appare evidente da ciò la natura meramente materiale della prestazione del conducente di un'autovettura in servizio di piazza, che, del resto, può assumere la figura non solo del lavoratore autonomo, ma anche quella di socio di una cooperativa, di consorziato o di lavoratore dipendente (art. 7), e l'assenza di una sua possibilità di seguire criteri personali nell'esercizio dell'incarico, salvo quelli legati alle situazioni contingenti di viabilità” [dicembre 1998]

-“Tali compiti (...di vigilanza del cimitero e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri... ndA), se, da un lato, non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale, non

essendo diretti a formare o manifestare la volontà della P.A., né connotati dall'esercizio di autonomi poteri autoritativi o fidefacienti, dall'altro impongono il riconoscimento di quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto, implicando senza dubbio ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, non appaiono riducibili al livello di "semplici" mansioni di ordine o prestazioni di opera "meramente" materiale, agli effetti dell'esclusione di cui all'ultima parte del cpv. art. 358 cp. Né, ovviamente, su tali rilievi di ordine sostanziale, decisivi agli effetti della legge penale, può considerarsi assorbente in senso contrario il dato in sé dell'inquadramento professionale dell'imputato nella III qualifica funzionale del pubblico impiego” [aprile 1999]

-“l'operatore ecologico in senso stretto (...inteso, nel caso deciso, come addetto alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti... ndA) svolge in sostanza mansioni manuali meramente materiali”, pertanto non può dirsi investito dalla qualità di incaricato di pubblico servizio [gennaio 2001]

-“...anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste - senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse dei menzionati servizi - sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza” [dicembre 2001]

-“...anche dopo la riforma introdotta dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, l'autista di un veicolo in servizio di autolinea pubblica deve essere considerato incaricato di pubblico servizio, in ragione dell'attività di interesse collettivo svolta (peraltro disciplinata da atti autorizzativi) e della natura non meramente materiale della sua prestazione ...” [marzo 2003]

-“...ai fini della qualificazione di un soggetto, come incaricato di pubblico servizio, ha giuridica rilevanza non tanto la natura della singola attività in sé considerata, quanto il contributo concreto di tale attività alla realizzazione della finalità del pubblico servizio, in virtù di uno stretto legame di strumentalità con le finalità suddette. Il bidello in tanto è stato ... definito incaricato di pubblico servizio, in quanto, accanto a prestazioni puramente manuali, quali la pulizia delle aule, il riordino e la manutenzione dei locali, ecc., svolge anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro solamente manuale, ma implicano conoscenza e applicazione di elementari regole scolastiche e presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche, delegate ai capi di istituto e agli insegnanti. Il che non è nella fattispecie, dove la persona addetta alla portineria di un ospedale esercita mansioni esecutive di mera guardiana, custodia e pulizia dei locali, e non contribuisce in nessun modo ad integrare quella funzione pubblica che devoluta ai dirigenti e al personale medico e paramedico dell'ente ospedaliero ...” [aprile 2003]

-“...in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia, che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali

fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo infatti trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorchè più qualificate - da quelle che in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini. La giurisprudenza di legittimità riconosce tuttavia alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, allorchè svolge attività complementari a quella, a lui istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari, come quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto...”
[giugno 2004]

-“...in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia, che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo infatti trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorchè più qualificate - da quelle che in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini. La giurisprudenza di legittimità riconosce tuttavia alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, allorchè svolge attività complementari a quella, a lui istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari, come quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto...”
[giugno 2004]

-“...in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia, che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo infatti trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorchè più qualificate - da quelle che in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini. La giurisprudenza di legittimità riconosce tuttavia alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, allorchè svolge attività complementari a quella, a lui istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari, come quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto...”
[giugno 2004]

-l'attività del dipendente comunale, “preposto, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo affidatigli, alla riscossione del pedaggio per l'accesso al mercato ortofrutticolo dei fornitori e dei dettaglianti, va vista come funzionale a uno specifico interesse pubblico e, non avendo implicato - per un verso - formazione, nè manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, nè l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi (tipici della funzione pubblica amministrativa), nè -

per altro verso - la prestazione di semplici mansioni d'ordine o la prestazione d'opera meramente materiale, rientra concettualmente nel pubblico servizio” [luglio 2004]

-la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal d. lgs. 261/1999, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (c.d. bancoposta) [settembre 2004]

-“La trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni; la qualifica spettante al dipendente della società gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo-funzionale di cui agli art. 357 e 358 c.p.. Anche la natura privatistica del rapporto di lavoro con l'Ente che gestisce il servizio postale non esclude il carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dai dipendenti di tale Ente, con le opportune differenziazioni in ordine alla natura dell'attività medesima” [settembre 2004]

-“In base alla formulazione dell'art. 358 c.p., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v'è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell'amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente ...” [settembre 2004]

-“...in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 358 c.p. introdotta dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche a coloro che nei magazzini per la distribuzione di generi di monopolio ai tabaccai rivenditori collaborano con il gestore, qualora svolgano - come (...nel caso di ...) preparazione dei pacchi di tabacchi ed alla loro consegna ai commercianti - un'attività, accessoria alla pubblica funzione dallo stesso esercitata, che non si esaurisce in prestazioni prettamente manuali...” [giugno 2005]

-“In giurisprudenza non si registra un orientamento univoco circa la qualifica da riconoscere al conducente di autobus adibito a trasporto pubblico e l'elemento differenziale è costituito proprio dalle mansioni svolte. Così, al riconoscimento di semplici mansioni d'ordine corrispondono

decisioni che hanno negato la qualità di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6[^], 10 ottobre 2001, n. 43704, Iracà; Sez. 6[^], 6 febbraio 1997, n. 1097, Pellicciati); al contrario, l'esclusione di mansioni meramente esecutive hanno condotto all'affermazione di tale qualità (Sez. 5[^], 20 novembre 2002, n. 12666, Narduzzi; Sez. 6[^], 28 maggio 1997, n. 6687, Russo). In ogni caso, la giurisprudenza è orientata a risolvere la questione non in termini astratti, ma ritenendo necessario accertare la natura delle mansioni svolte in concreto dall'autista, verificando se oltre alla guida del mezzo, che è attività meramente materiale, gli siano attribuiti altri compiti, quali, ad esempio, la vendita di biglietti o il controllo sul possesso e sulla regolarità dei titoli di viaggio degli utenti (Sez. 6[^], 1 dicembre 2000, Condoleo). Se l'accertamento deve essere rivolto alla verifica delle mansioni svolte in concreto, per quanto riguarda l'autista di mezzi di pubblico trasporto deve riconoscersi che si tratta di un'attività che non si caratterizza per essere soltanto di natura materiale, in quanto non si limita alla semplice guida del mezzo: infatti, l'autista, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto in concessione, ha il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l'azienda concessionaria ed il pubblico degli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti...” **[aprile 2006]**

-il c.d. "ausiliario del traffico" non riveste, “per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. L'attività dell'ausiliario del traffico, invero, è circoscritta, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, come interpretato dalla L. n. 448 del 1999, art. 68, alle sole funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. A eccezione di tale attività, l'ausiliario del traffico non è abilitato a rilevare e contestare al trasgressore altre violazioni in materia di circolazione dei veicoli ...” **[novembre 2006]**

-è incaricato di pubblico servizio il tecnico dell'ANAS, indipendentemente dalla natura privatistica del rapporto di lavoro, quando “l'attività espletata, presso la stazione appaltante, si inserisce nell'ambito dei procedimenti amministrativi, afferenti l'esecuzione di appalti di opere pubbliche, disciplinati da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, che, pertanto, rientrano nella tipologia prevista dall'articolo 358 c.p.” **[novembre 2006]**

-agli effetti penali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio lo stradino cantoniere dell'A.N.A.S., che svolge attività di controllo del territorio di sua spettanza per prevenire ed individuare pericoli ed abusi (nello specifico “percorrere continuamente il suo territorio per individuare pericoli ed abusi sulla strada e documentarli con apposita macchina fotografica”; il S.C. osserva che “queste attività non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358 c.p., comma 2, (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali)” **[maggio 2007]**

-“...il necroforo (o interruttore, seppellitore, affossatore) riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio, dato che le sue mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, implicando conoscenze del regolamento di polizia mortuaria, che realizzano un'attività di

collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti...” [maggio 2007]

-i dipendenti dei consorzi agrari incaricati della gestione degli ammassi, “anche se legati all'ente da rapporti di impiego privato (purché non siano addetti a svolgere mere attività manuali od accessorie) sono incaricati di un pubblico servizio o pubblici ufficiali in relazioni alle mansioni in concreto svolte” [febbraio 2008]

-l'operatore obitoriale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto le sue mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie [luglio 2008]

-“Avuto ... riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano (...del carcere... ndA) sicuramente svolge un servizio pubblico, la cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall'assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri decisorii, autoritativi o certificativi), dall'attività intellettuale, e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza ...” [gennaio 2009]

-“...gli ausiliari del traffico ... in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, comma 133...” [gennaio 2009]

-“Gli "ausiliari del traffico" sono quanto meno incaricati di pubblico servizio quando accertano contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree soggette a concessione ...” [febbraio 2009]

-l'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti, rilasciate secondo le modalità previste dal D.M. 7 ottobre 1999, è incaricato di pubblico servizio, “giacché il suo apporto con la nuova procedura informatica non può essere ricondotto alla mera attività d'ordine (quale sarebbe stato il mero manuale inserimento della fotografia per il successivo controllo cui, solo, seguiva il venire in essere del documento con la sottoscrizione di soggetto autorizzato, e responsabile e garante dell'autenticità del tesserino)” [novembre 2009]

-“...va ribadita la corretta qualifica di incaricato di Pubblico servizio attribuita all'imputata nella qualità di presidente pro-tempore della CRI ... Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui i dipendenti della CRI rivestono la qualità anzidetta ex art.358 c.p. perché, l'ente anzidetto presta comunque un pubblico servizio in conformità a quanto statuito da leggi e regolamenti. Del resto ad ulteriore conferma di tanto, giova richiamare anche l'orientamento della magistratura amministrativa in materia, secondo cui le strutture della Croce Rossa, sotto il profilo soggettivo assumono caratteri pubblicistici che, a differenza delle organizzazioni di mero volontariato, sono espressioni non già di autonomia privata ma di figure istituite dalla legge o per iniziativa dell'ente pubblico cui appartengono...” [novembre 2010]

-spetta “la qualifica di incaricati di pubblico servizio non solo agli infermieri, ma anche agli operatori tecnici addetti all'assistenza che hanno un rapporto di dipendenza con una struttura ospedaliera inserita in una a.s.l. e che abbiano un rapporto diretto con il malato” [settembre 2010]

-“...”Deve considerarsi incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società concessionaria di opere o servizi di pubblico interesse che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici" ...” [26 gennaio 2011]

-al dipendente di Poste italiane s.p.a., “con qualifica di portalettere”, deve “essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla sua posizione formale all'interno delle Poste Italiane s.p.a. e della natura del relativo rapporto di lavoro” [luglio 2011]

-“...in base alla formulazione dell'art. 358 c.p., "è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico"... il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente. Si è così ritenuto che "il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale". Ne deriva che "la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni"...La qualifica spettante al dipendente della società gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo - funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p., per cui la natura privatistica del rapporto di lavoro con la società che gestisce il servizio postale non esclude il carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dai dipendenti di tale società, con le opportune differenziazioni in ordine alla natura dell'attività medesima ..." [luglio 2011]

-“...il funzionario della Cassa Edile addetto alla gestione degli accantonamenti di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori del settore riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, a prescindere dalla natura privata dell'Ente e dalla mancanza di uno specifico atto normativo o amministrativo di attribuzione del pubblico servizio...” [ottobre 2012]

-“...Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva...; il portalettore, il quale è stato ritenuto commette il delitto di peculato laddove si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, atteso che lo stesso assume quella qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto ...; ed ancora, il dipendente dell'ente Poste che svolga mansioni di “cedolista”, in quanto tale attività comporta non solo mansioni d'ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatarie della corrispondenza speciale ...E' di tutta evidenza, dunque, come la qualifica di incaricato di pubblico servizio sia stata correttamente riconosciuta alle figure di dipendenti dell'ente Poste italiane laddove le loro attività siano caratterizzate in concreto dall'esercizio di funzioni di certificazione, dunque non esplicative di semplici mansioni d'ordine, vale a dire di mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità e di autonomia decisionale. Caratteristiche, queste ultime, che sono, invece, riconoscibili nell'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente il quale, nella veste di “ripartitore”, risulta che aveva solamente il compito di smistare la corrispondenza in un centro delle Poste italiane: dalla sentenza gravata non emerge che lo stesso svolgesse compiti di natura diversa da quelli semplicemente esecutivi, né tanto meno che esercitasse poteri certificativi o altrimenti discrezionali, che gestisse direttamente protocolli, registri o altra documentazione finalizzata alla registrazione o alla tracciatura della posta, ovvero che a lui fossero stati assegnati compiti di collaborazione direttamente riferibili a funzioni superiori. Elementi di segno contrario non sono neppure rinvenibili dalla normativa vigente in materia, che al “ripartitore” assegna sì un inquadramento giuridico ed economico superiore a quello dell'impiegato tecnico o amministrativo dello stesso ente Poste avente mansioni meramente esecutive, ma non gli assegna mansioni diverse da quelle del mero smistamento della corrispondenza al fine del successivo recapito della stessa. Non è di ostacolo all'adozione di questa soluzione la circostanza che in passato questa Corte abbia riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio “all'impiegato postale addetto alla selezione ed allo smistamento della corrispondenza” ..., poiché in tali pronunce, lungi dal verificare la natura delle mansioni concretamente svolte dai soggetti di volta in volta interessati, si ritenne - con una opzione che in questa sede si reputa di non condividere - che il ruolo di incaricato di un pubblico servizio potesse essere desunto genericamente dalla rilevanza pubblica della funzione di raccolta e distruzione della corrispondenza, ovvero dall'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, di cui all'art. 15 Cost...” [novembre 2012]

-“...In base alla formulazione dell'art. 358 cp., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 cp., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia

nella presenza della locuzione “a qualunque titolo” contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche. Nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l’esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v’è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell’amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente. La trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l’Ente, in relazione all’esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione), rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni; la qualifica spettante al dipendente del soggetto gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo - funzionale di cui agli art. 357 e 358 c.p.. La natura privatistica del rapporto di lavoro con l’Ente Poste o con i soggetti da questo incaricati o subincaricati del servizio postale non incide per sé sul carattere pubblicistico dell’attività posta in essere nell’espletamento di tale servizio. I giudici di merito hanno accertato che il C. , indipendentemente dalle previsioni recate dai contratti di appalto intercorrenti fra Poste e SDA e fra SDA e G. , era addetto alla consegna dei pacchi spediti a mezzo Poste Italiane, e a tal uopo provvedeva anche a redigere una distinta dei pacchi inesitati, che riconsegnava all’ufficio postale, dopo aver rilasciato al destinatario assente uno scontrino a sua firma per il successivo diretto ritiro del pacco. Correttamente tali compiti sono stati ritenuti non di natura meramente esecutiva, ma contraddistinti da un grado di concettualità che giustifica senza dubbio il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio. E indubbio che proprio in ragione del servizio espletato l’imputato aveva il possesso dei rullini, che poi fece propri, rendendosi così responsabile del delitto di peculato. ..” **[giugno 2013]**

-“...Il fatto appropriativo da parte del prevenuto è fuori discussione. Correttamente si è ritenuto il D.C. incaricato di pubblico servizio, e ciò a prescindere dalla sua posizione formale di delegato indiretto dell’AC territoriale. In base alla formulazione dell’art. 358 cp., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell’art. 358 cp., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione “a qualunque titolo” contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche. Nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l’esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v’è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell’amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente. Il servizio pubblico di riscossione delle tasse automobilistiche rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche se attuato per il tramite di strumenti privatistici. La dedotta natura privatistica del rapporto dell’incaricato alla riscossione con l’Ente pubblico non incide sul carattere pubblicistico dell’attività posta in essere nell’espletamento del servizio. La ricezione di somme a titolo di tassa

automobilistica ha dunque determinato in capo al D.C. il possesso di denaro in ragione del servizio, e il suo omesso versamento all'ACI – indipendentemente dai passaggi formali cui detto denaro è stato sottoposto - ha certamente integrato, di conseguenza, un peculato...” **[luglio 2013]**

-Per assumere la qualifica di incaricati di pubblico servizio non è necessario che i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. siano addetti alle attività di servizio postale o a quelle finanziarie, ma è sufficiente che vi sia una connessione con la funzione pubblica dell'Ente. Ne consegue che rivestono la qualifica de qua anche i dipendenti della Direzione Internal Auditing, struttura che svolge attività strettamente connessa all'esercizio della pubblica funzione da parte dell'ente Poste, non potendo certamente essere relativo ad attività diverse il compito di verifica dei conti e del conformarsi dei singoli uffici postali alle direttive gestionali **[luglio 2013]**

-“...Ed invero non appare revocabile in dubbio che, come è stato rilevato, la giurisprudenza ha più volte ribadito che ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio bisogna guardare non al rapporto di dipendenza del soggetto con la pubblica amministrazione, bensì ai caratteri propri dell'attività esercitata dallo stesso, di cui devono essere presi in considerazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 357 c.p., i singoli momenti in cui questa si attua, con riferimento ad un contributo determinante dell'agente alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ed all'esistenza di poteri autoritativi e certificativi ... Con particolare riferimento alla figura degli “ausiliari del traffico”, quel che rileva, dunque, non è la dimensione pubblicistica o privatistica dell'ente dal quale dipendono, bensì la natura delle funzioni da essi esercitate, come si configurano alla luce delle norme di legge ordinaria che definiscono i loro compiti. Proprio in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha affermato che il cosiddetto “ausiliario del traffico” non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall'art. 17, comma 132, della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione ..., ribadendo che, nell'esercizio dei compiti loro attribuiti, quando, cioè, procedono all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione, essi rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ...Esclusa, dunque, la natura di pubblici ufficiali degli ausiliari del traffico, non può non rilevarsi che, come correttamente ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, essi possono essere chiamati a rispondere, in qualità di incaricati di un pubblico servizio, dei reati di falsità in atti di cui agli artt. 476 e ss., c.p., relativamente agli atti da essi redatti nell'esercizio delle loro attribuzioni, giusta la previsione dell'art. 493, c.p., solo se legati da un rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. Orbene, tale condizione non risulta sussistente nel caso in esame, non essendo il T., nella sua qualità di dipendente di una società di diritto privato interamente partecipata dal comune di T., dotata, in quanto tale di autonoma personalità giuridica rispetto all'ente territoriale, legato da un rapporto di impiego o di servizio all'ente pubblico titolare della partecipazione ..” **[ottobre 2013]**

-“...L'art. 314 c.p. delinea una fattispecie di reato proprio del “pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio”. Secondo i giudici del merito la qualifica “quanto meno di incaricati di pubblico servizio” agli addetti allo smistamento della posta deriva dall'art. 12 d.P.R. 156 del 1973 cit., secondo cui “le persona addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerati pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura

delle funzioni loro affidate, in conformità agli artt. 357 e 358 del codice penale”. Tale conclusione non tiene conto della modificazione del testo dell’art. 358 c.p., introdotta dall’art. 18 l. 26 aprile 1990, n. 96, che ha escluso dall’attività di pubblico servizio lo “svolgimento di semplici mansioni di ordine” e la “prestazione di opera meramente materiale”. In applicazione di tale innovazione, con cui il legislatore ha voluto espressamente restringere le qualifiche pubblicistiche rilevanti nei reati propri contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente “Poste italiane” addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva ...; il portalettere che si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l’importo, assumendo egli la qualifica di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto ...; il dipendente dell’ente Poste che svolga mansioni di “cedolista”, in quanto tale attività comporta non solo mansioni d’ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatane della corrispondenza speciale ... La qualifica di incaricato di pubblico servizio, dunque, è stata riconosciuta alle figure di dipendenti dell’ente Poste italiane sempreché le attività esercitate siano connotate, in concreto, dall’esercizio di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima. Per volontà del legislatore vanno, invece, esclusi dal novero degli incaricati di pubblico servizio coloro che esplicano semplici mansioni d’ordine, vale a dire mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità e di autonomia decisionale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con conclusioni che il Collegio condivide, che non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di “ripartitore”, ad attività di mero smistamento della corrispondenza...” **[gennaio 2014]**

-“...in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto “bancoposta”), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284....il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato)...” **[settembre 2015]**

-“...non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell’ente Poste italiane che opera nel reparto di smistamento della corrispondenza, con il compito di sopperire all’episodico malfunzionamento delle macchine, per la presenza di buste non regolamentari, sgualcite o male affrancate, poiché trattasi di attività di semplice esecuzione e di prestazioni meramente materiali, ordinariamente compiute dal sistema meccanizzato e prive di ogni carattere di discrezionalità o autonomia decisionale...” **[ottobre 2015]**

2.C Esercente un servizio di pubblica necessità

-Ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della l. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa "a fortiori" il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio [**Sez. Un., maggio 2002**]

-“... il certificato de quo risulta rilasciato da una agenzia di pratiche automobilistiche ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 264 del 1991. La suddetta agenzia, che non può essere evidentemente considerata pubblico ufficiale per mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 357 c.p., va qualificata come soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 359 c.p., dal momento che tale attività sostitutiva di una pubblica funzione è esplicitamente prevista dall'articolo 7 della legge n. 264 del 1991, o comunque come soggetto privato esercente una pubblica funzione di certificazione a ciò autorizzato dalla pubblica autorità, ed incorre perciò nelle sanzioni penali previste in materie di falso....” [**maggio 2005**]

Rober PANOZZO

(1 dicembre 2015)

